

TI_GERICHTE 15.2014.130 vom 5. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.130

FR: TI_GERICHTE 15.2014.130 du 5 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 15.2014.130 del 5 marzo 2015

Regeste

Fallimento. Revocazione di donazioni immobiliari. Obbligo del donatario di restituire le pigioni percepite prima dell'instaurazione dell'amministrazione coatta dei fondi ritornati nella massa fallimentare

Erwägungen

E. 5

Nelle loro osservazioni i cinque creditori vittoriosi nell'azione revocatoria sottolineano che l'effetto della revocazione consiste nella riconduzione degli elementi patrimoniali indebitamente ceduti nella sfera esecutiva del debitore e quindi concretamente la massa fallimentare dev'essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se l'atto revocato non fosse stato attuato. Ne deducono che l'obbligo di restituzione si estende anche ai frutti, ai prodotti e agli interessi dei beni sottomessi a revocatoria sino a concorrenza dei passivi del fallimento e senza alcuna necessità di una decisione giudiziaria in tal senso.

E. 6

. In linea di massima, l'obbligo di restituzione che spetta al beneficiario di un atto revocabile (nel senso degli art. 285 segg. LEF) si estende anche ai frutti, ai prodotti e agli interessi dei beni sottoposti a revocazione (DTF 98 III 44 segg.; 132 III 496 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_313/2012 del 5 febbraio 2013, consid. 7.1.2; Bauer in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 18 ad art. 291 LEF; Peter, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 8 ad art. 291 LEF, con rif.). Tuttavia, la restituzione dei frutti incassati prima dell'instaurazione dell'amministrazione coatta nel quadro di un fallimento può essere imposta contro la volontà del beneficiario soltanto con una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 289 segg. LEF. Né l'amministrazione del fallimento né l'autorità di vigilanza sono competenti per statuire sulla questione della restituzione o della disposizione di beni formalmente intestati a terzi, come lo è nel caso concreto il conto bancario sul quale sono stati versati i proventi della gestione dei noti immobili prima che, il 14 novembre 2007, ne fosse ordinata l'amministrazione coatta. Quando la pretesa revocatoria non è liquida, l'amministrazione e la realizzazione di beni di terzi, come pure il loro semplice blocco provvisoriale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 42 ad art. 242 LEF), presuppongono un'esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291 LEF), che ordina precisamente quali beni devono essere pignorati o reintegrati nella massa fallimentare, oppure quale somma dev'essere versata all'organo esecutivo (v. DTF 135 III 530 consid. 8.1).

E. 6.1

Orbene, nella fattispecie nelle sentenze del 24 marzo 2005 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano si è limitata a ordinare la retrocessione dei fondi donati alla figlia all'eredità giacente del padre, tralasciando ogni indicazione sulla destinazione del saldo del conto bancario sul quale erano depositati i proventi dell'amministrazione degli immobili (v. ad es. doc. L annesso al ricorso di RI 1, pag. 11), probabilmente perché i cessionari dei diritti della massa non hanno formulato conclusioni in merito (v. doc. I accluso al ricorso di RI 1, pag. 12). Come detto, non spetta all'organo esecutivo o di vigilanza di stabilire se erano date le condizioni per la restituzione anche del ricavo della gestione conseguito dopo la donazione e in quale misura. Una nuova azione revocatoria al riguardo è d'altronde prescritta (art. 292 n. 2 LEF). Su questo punto i ricorsi sono quindi fondati. La RI 2 non può essere tenuta a versare all'CO 1 i proventi della gestione degli immobili prima del 14 novembre 2007, giorno in cui l'ufficio ne ha ordinato l'amministrazione coatta.

E. 6.2

Per contro, dal momento in cui i fondi sono stati "retrocessi" alla massa fallimentare, l'UF ne ha assunto la gestione (art. 240 LEF), compreso l'incasso delle pigioni, che ha validamente delegato alla RI 2 (art. 16 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42] per analogia; S chober in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 9 ad art. 122 RFF). In accoglimento parziale dei ricorsi, il provvedimento impugnato va così limitato al conteggio e all'utile netto conseguito durante l'amministrazione coatta dei fondi, ovvero a partire dal 14 novembre 2007.

E. 7

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi della _____ (inc. n. 15.2014.129) e di RI 1 (inc. n. 15.2014.130) sono congiunte. 2. Il ricorso della _____ è parzialmente accolto nel senso del sottostante dispositivo n. 4. 3. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso del sottostante dispositivo n. 4. 4. Di conseguenza il provvedimento impugnato è riformato nel senso che alla _____ è fatto ordine di trasmettere all'CO 1 il conteggio definitivo relativo alla gestione coatta dei fondi n. _____ e _____ RFD di _____ a decorrere dal 14 novembre 2007 e di versare sul conto dell'Ufficio l'utile netto conseguito durante quel periodo, ad esclusione dei proventi realizzati prima di tale data. 5. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 6. Notificazione a: – ; – _____, _____; _____, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.